



NOTA su DPCM 26 aprile 2020 *aggiornamento del 27/04/2020*



A seguito della Conferenza stampa del Presidente Conte di ieri sera, domenica 26/04/2020 e della divulgazione del testo del DPCM 26/04/2020, visti alcuni infondati allarmismi emergenti, sembra esserci la necessità di chiarire che:

- le attività sanitarie, ricomprese nel codice **ATECO 86** (che include anche quelle fisioterapiche cod. 86.90.21), **non sono mai state sospese**; è stata indicata la necessità di rimodulazione delle attività in presenza alle sole condizioni improcrastinabili per responsabile contributo alle strategie di contenimento dell'epidemia (N.B.: in alcune regioni questa modalità permane obbligatoria ed è definita da ordinanze specifiche). Il nuovo DPCM, inoltre, sottolinea ancora l'orientamento a effettuare a distanza ogni attività possibile;
- **le attività che potranno riaprire dal 1° giugno nulla hanno a che vedere con quelle sanitarie;**
- dal 4 maggio continueranno ad essere consentiti in ambito regionale solo gli **spostamenti** motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (come la ricongiunzione al coniuge o la visita ai genitori) o motivi di salute; sono consentiti gli spostamenti tra regioni diverse per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o motivi di salute, nonché il rientro presso il proprio domicilio;
- rimangono quindi **invariate** tutte le indicazioni (che, ripetiamo, vanno modulate con eventuali ordinanze regionali/locali) riportate nel documento congiunto AIFI – CdA dei Fisioterapisti "**aggiornamento della nota sulla rimodulazione degli interventi fisioterapici nell'emergenza COVID" del 20/04/2020**", reperibile a questo indirizzo e che invitiamo tutti a leggere con la dovuta attenzione:
- <https://aifi.net/wp-content/uploads/2020/04/Aggiornamento-rimodulazione-interventi-FT-CDAFT-AIFI-20-04-2020-finale.pdf>

Associazione Italiana Fisioterapisti
A.I.F.I.

i presidenti delle Commissioni
di Albo dei Fisioterapisti